



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3350/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3781/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 26 giugno 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3781/TFNSVE/2025-2026, 3781 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. VIRTUS FAENZA SSD A R.L. (202953) contro la società A.S. D. COTIGNOLA CALCIO (68097) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BABINI Fabio (4050043), BARLOTTI NICHOLAS (6562185), SABATTANI EDOARDO (5779473), TIMONCINI DIEGO (5560080), MARTINO MAURO (5615990)

In data 29 maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BABINI Fabio (4050043), BARLOTTI NICHOLAS (6562185), SABATTANI EDOARDO (5779473), TIMONCINI DIEGO (5560080), MARTINO MAURO (5615990).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 749,00 (settecentoquarantanove/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S. D. COTIGNOLA CALCIO (68097) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori BABINI Fabio (4050043), BARLOTTI NICHOLAS (6562185), SABATTANI EDOARDO (5779473), TIMONCINI DIEGO (5560080), MARTINO MAURO (5615990) nella misura totale di euro 749,00 (settecentoquarantanove/00), in favore della società U.S.D. VIRTUS FAENZA SSD A R.L. (202953).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai